

CAMERA DEI DEPUTATI N. 127

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CRUCIANELLI

Disposizioni in materia di prodotti alimentari
geneticamente modificati

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla considerazione che, dopo le crisi alimentari degli ultimi anni (« mucca pazza », carne agli ormoni, contaminazione da diossina), e l'acceso dibattito tra studiosi e politici da esse derivato, occorre garantire il ritorno alla fiducia dei consumatori di fronte ad un sistema istituzionale debole nella definizione delle regole e nell'individuazione delle responsabilità.

Il problema della sicurezza alimentare deve certo essere affrontato da più lati, e non solo prevedendo una normativa più rigorosa e meno frammentata, oppure rendendo più efficaci i controlli, ma anche informando e formando i consumatori e promuovendo i prodotti alimentari biologici e naturali. Un primo passo da compiere sembra quello di rendere effettivo, a partire dalle fasce più deboli della popolazione,

ovvero i bambini, i giovani nell'età evolutiva e gli ammalati, il « principio di precauzione » nei confronti dei prodotti transgenici sancito il 29 gennaio 2000 a Montreal da oltre 130 Paesi partecipanti alla Convenzione sulla biodiversità delle Nazioni Unite, che hanno raggiunto uno storico accordo sul Protocollo della biosicurezza che prevede, inoltre, l'obbligo di etichettare tali prodotti.

Con l'introduzione delle moderne tecnologie genetiche si concretizza, per la prima volta nella storia dell'umanità, la possibilità di riprodurre gli organismi viventi in laboratorio, mediante l'alterazione dell'identità genetica. Le applicazioni in campo agricolo e zootecnico (e quindi alimentare) sono innumerevoli: piante che crescono ovunque, che resistono all'azione massiccia dei diserbanti e dalle quali si ottengono prodotti che non deperiscono, animali superproduttivi.

È ormai scientificamente dimostrato che la manipolazione genetica dei prodotti agricoli determina alterazioni irreversibili dell'ambiente naturale e della biodiversità che, nel loro attuale equilibrio, garantiscono le possibilità di vita e di sussistenza sul pianeta. Non si conoscono quali conseguenze avranno a medio e lungo termine le modificazioni genetiche; nessuno è oggi in grado di stabilirlo. Dobbiamo tutti assumere dunque un comportamento responsabile verso l'applicazione delle biotecnologie che potrebbero migliorare la qualità della vita sul pianeta. Ma proprio perché le biotecnologie rappresentano un grande potenziale e nello stesso tempo una grande incognita, occorre procedere con le dovute precauzioni difendendo le popolazioni dagli eccessi dell'ingegneria genetica e dai rischi irreversibili di quelle applicazioni biotecnologiche che rispondono unicamente ai criteri di maggiore profitto delle industrie multinazionali che producono gli organismi geneticamente modificati.

Nei primi mesi dell'anno 2000 alcune decisioni prese da organismi internazionali e dal Parlamento italiano hanno in parte modificato il quadro istituzionale.

La Commissione europea ha presentato, il 12 gennaio 2000, il « *Libro bianco sulla sicurezza alimentare* ». La Commissione ha raccolto le osservazioni di tutte le parti interessate al fine di predisporre le varie proposte legislative delineate nel documento. La proposta principale riguarda l'istituzione di una *Autorità* europea. Nel *Libro bianco* si propone inoltre la definizione di un quadro legislativo comunitario per il sistema dei controlli e per la sicurezza degli alimenti nella catena alimentare.

L'articolo 59 della legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488) successivamente modificato dalla legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) ha istituito un contributo per la sicurezza alimentare che alimenterà un Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura

biologica e di qualità. Al fine di promuovere i prodotti di tale settore dell'agricoltura, le « (...) istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali (...) » (comma 4).

Dalle associazioni ambientaliste e dei consumatori e da una parte del mondo scientifico, è venuta la proposta di una moratoria quinquennale alla commercializzazione ed alla produzione di alimenti geneticamente modificati, ovvero per il periodo di tempo strettamente necessario ad avviare studi approfonditi sulle conseguenze che determinano gli organismi geneticamente modificati sulla salute pubblica e sull'ambiente naturale. Nel corso di cinque anni, infatti, è ampiamente possibile eseguire il monitoraggio dei campi agricoli sperimentali, sottoponendo le alterazioni e le propagazioni genetiche al controllo ed alle analisi di autorità pubbliche realmente indipendenti.

La legge comunitaria per il 2000 (legge 29 dicembre 2000, n. 422) ha disposto, altresì, all'articolo 10, il divieto di utilizzazione nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare di organismi geneticamente modificati mentre la recente legge 5 marzo 2001, n. 57, delega il Governo (articolo 8) ad emanare uno o più decreti legislativi recanti, tra l'altro, disposizioni a garanzia dei prodotti alimentari, con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati.

La regione Marche, con l'approvazione della legge regionale 23 febbraio 2000, n. 9, ha vietato l'utilizzo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura. Ci è sembrato utile proporre un tale divieto su scala nazionale come parte di un più ampio programma di tutela della sicurezza alimentare che preveda, tra le altre misure, momenti formativi ed informativi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo, in attuazione dell'articolo 32, primo comma, della Costituzione, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana e all'ambiente derivanti dal consumo di prodotti alimentari contenenti organismi geneticamente modificati.

ART. 2.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Governo organizza e realizza, all'interno dei propri programmi sull'educazione alimentare e nell'ambito della divulgazione agricola, campagne di informazione e di educazione del cittadino, dirette in maniera particolare agli operatori agricoli, scolastici e sanitari, sui possibili rischi derivanti dall'introduzione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati nell'alimentazione e nell'ambiente.

ART. 3.

1. Nelle more dell'emanazione di protocolli e di normative comunitari utili alla valutazione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente, i prodotti alimentari contenenti organismi geneticamente modificati non devono essere somministrati nelle attività di ristorazione collettiva in ambito scolastico e prescolastico, negli ospedali e nei luoghi di cura pubblici e convenzionati su tutto il territorio nazionale.

2. I soggetti gestori delle attività di ristorazione collettiva di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare attraverso la

richiesta di apposita certificazione l'assenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti da essi somministrati.

ART. 4.

1. Al fine di favorire la corretta ed adeguata informazione del cittadino, i soggetti gestori dell'attività di ristorazione collettiva di cui al comma 1 dell'articolo 3 hanno l'obbligo di comunicare agli utenti, attraverso mezzi idonei conformi allo scopo, la provenienza degli alimenti somministrati.

